



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto **Riqualficazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)**

Procedimento **Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo n.152/2006**

ID Fascicolo **4709**

Proponente **Comune di Avola (Sr)**

Elenco allegati **Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 3194 del 22/11/2019**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 03/02/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 03/02/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 03/02/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dal Comune di Avola con nota prot. 25122 del 7 giugno 2019, acquisita agli atti con prot. 14699/DVA del 10 giugno

2019, e successivamente perfezionata con nota prot. 17558/DVA del 8 luglio 2019, per il progetto di “Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)”;

VISTA la nota prot. 17905/DVA del 11 luglio 2019 con cui l’allora Divisione II della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2019, e successivamente rettificata in data 3 ottobre 2019, e che dell’avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la dichiarazione acquisita con prot.n.24937/DVA del 02/10/2019, con la quale il Comune di Avola dichiara quanto segue:

- *che il “Riparo per la pesca” per il quale è stato redatto il progetto esecutivo sottoposto alla verifica Assoggettabilità VIA è una struttura realizzata in maniera spontanea per la quale è stata emanata, per ultimo, Ordinanza di Interdizione 21/2019 del 09/03/2019 da parte della capitaneria di Port o di Siracusa;*
- *che l’opera esistente è stata realizzata in epoca antecedente alla emanazione della normativa in materia di VIA e pertanto non è mai stata sottoposta a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;*
- *che è disponibile ad accettare eventuali condizioni che la Commissione riterrà dettare;*

PRESO ATTO che in data 18 ottobre 2019 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, ha espresso l’avviso che le opere “*possano essere escluse dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale*” con una serie di condizioni” ma che successivamente in data 24 ottobre 2019, a seguito della dichiarazione del Comune di Avola prot.n.40837 del 01/10/2019, ha annullato la nota prot.n.29458-P del 18 ottobre 2019 sopraccitata;

PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2 lett.b), dell’Allegato II-bis, Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017: “*porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili*”, e che il progetto, localizzato in comune di Avola in provincia di Siracusa riguarda la messa in sicurezza di un piccolissimo porto per ricovero pescherecci attualmente in stato di degrado, con modesti interventi di rifacimento di moli e

banchine e il rifiorimento del molo di sopraflutto esistente e non prevede l'esecuzione di nuove opere o di modifica della precedente geometria dell'opera;

CONSIDERATO che l'area d'intervento non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000 o in aree protette;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS favorevole con prescrizioni all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA n.3194 del 22 novembre 2019, costituito da n. 14 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere la Commissione VIA si è espressa positivamente in merito alla non assoggettabilità a VIA del progetto "Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)", subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali e fatta salva comunque l'acquisizione degli eventuali ulteriori pareri e/o autorizzazioni previste per legge ai fini della realizzazione dell'opera;

ACQUISITA la nota della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunta al prot. 32416/DVA del 12/12/2019, con la quale si comunica che l'Assemblea Plenaria ha approvato la proposta del Presidente, di espungere dal parere n. 3194 del 22 novembre 2019 il seguente paragrafo inserito a pag.2 per mero errore materiale:

"PRESO ATTO della domanda di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. presentata dal Comune di Avola con nota prot.n.25122 del 17/06/2019 relativamente al progetto "Realizzazione di dente di attracco alla banchina capitaneria nella darsena interna Molo s. Vito";

PRESO ATTO che, con nota 8130/MATTM del 7 febbraio 2020, questa Direzione Generale ha chiesto al comune di Avola "*chiarimenti esaustivi in merito alla regolarità amministrativa e quindi la legittimità delle strutture attualmente presenti e ricomprese nel progetto*";

ACQUISITA la nota, assunta al prot. 81689/MATTM del 14 ottobre 2020, con la quale il Comune di Avola ha riscontrato la succitata richiesta di chiarimenti affermando che "*a conclusione dell'iter autorizzativo del progetto e con la definitiva cantierabilità delle opere, verranno attivate le dovute procedure relativamente alla richiesta di consegna e/o concessione delle aree demaniali al competente Servizio 3 "Gestione tecnico amministrativa interventi ambientali"-UOB S.3.2 'Gestione e attuazione assetto del territorio', con annessa quantificazione delle superfici demaniali interessate dalle opere previste in progetto*";

VISTO il decreto direttoriale n. 503 del 17 dicembre 2020, con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in argomento;

ACQUISITA la nota prot. 380-P del 7 gennaio 2021, assunta al prot. 1018/MATTM del 7 gennaio 2021, con la quale la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto "*di voler integrare il Decreto Direttoriale emesso al fine di:*

- *dare evidenza delle motivazioni dell'annullamento della nota del 18/10/2019 di questa Direzione;*

- *tenere conto, nel quadro delle condizioni formulate nel Decreto, delle osservazioni già trasmesse con la suddetta nota, i cui contenuti sono da considerarsi tuttora validi alla luce degli approfondimenti condotti e delle verifiche su richiamate a cui la validità del Decreto è condizionata”;*

RITENUTO di dover accogliere le richieste del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, provvedendo a tanto con il presente atto;

VISTA la nota prot. Int. 7851/MATTM del 27 gennaio 2021 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per l’intervento “Riqualficazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)”, in sostituzione del precedente decreto direttoriale n. 503 del 17 dicembre 2020;

DECRETA

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l’esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del Progetto “*Riqualficazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)*”, presentato dal Comune di Avola, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

Prima dell’avvio di qualunque attività prevista dal presente provvedimento, il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’attestazione in merito all’effettuata verifica della regolarità amministrativa da parte del Servizio 3 “Gestione tecnico amministrativa interventi ambientali”-UOB S.3.2 ‘Gestione e attuazione assetto del territorio’ della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto direttoriale n. 503 del 17 dicembre 2020.

Art. 1

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 3194 del 22 novembre 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota prot. n. 29458-P del 18 ottobre 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3
(Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel proprio parere.
3. I suddetti soggetti e uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 1 e 2, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4
(Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato al Comune di Avola, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad ARPA Sicilia ed alla Regione Siciliana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
 2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale
Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)